



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, CHIAROMONTE, LEGNINI e
PETERLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2011

Disposizioni in materia di soppressione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l’occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. - La drammatica crisi economica che ha investito tutto il mondo occidentale sorprende il nostro Paese in una condizione di fragilità che rischia di riverberarsi, con effetti particolarmente rovinosi, sul piano sociale. Questa drammatica situazione, che in alcune aree del Paese, in specie meridionali, è davvero insostenibile, non riesce a giovare di adeguati ammortizzatori sociali alla stregua di quanto si sta verificando in altri Paesi occidentali, europei e nordamericani, che riconoscono la necessità di un intervento vigoroso dello Stato nel *welfare* e di azioni tonificanti per la ripresa dell'occupazione, l'unico volano per la risalita delle economie dei moderni Paesi.

In questo quadro di generale difficoltà dell'economia italiana rischiano ancora una volta di pagare uno scotto insostenibile le giovani generazioni, costrette a un innaturale e ormai non più sostenibile prolungamento della loro presenza in famiglia.

Con il presente disegno di legge si propone la soppressione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) e del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le cui maggiori funzioni, oggi, sono attribuite alle regioni.

Infatti, il MiPAAF si occupa della politica agricola, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, dell'ambito agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, delle foreste, con particolare riguardo alle frodi alimentari e alla sicurezza alimentare, nonché delle funzioni e dei compiti statali spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 38 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, nonché dalla vigente normativa europea nazionale. In particolare ha il compito specifico di rappresentare l'Italia nell'ambito della Commissione europea e del Parlamento europeo per la contrattazione della politica agricola comunitaria.

Tali funzioni, pure importanti, possono però essere svolte nell'ambito di un altro Ministero e quindi, in questo modo, si ridurrebbero per lo Stato molte spese che la gestione di tale Ministero comporta. Per quanto riguarda il Ministero del turismo, o meglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, esso è retto da un Ministro senza portafoglio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2009, conferendo l'incarico e la delega di funzioni in materia di turismo a un Ministro senza portafoglio, fa rivivere il vecchio Ministero soppresso nel 1993.

La *ratio* di tale decisione nasce quale conseguenza della grave crisi economica in atto anche nel settore. Si è quindi ritornati sui propri passi e ripristinata una regia ministeriale per rilanciare il comparto.

La riforma costituzionale del 2001 - e il precedente decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 - affidando alle singole regioni funzioni amministrative e legislative, e con esse il compito di definire in modo autonomo le politiche del settore turistico, lasciava in capo allo Stato solo funzioni amministrative di indirizzo generale e di coordinamento. Sebbene il trasferimento delle funzioni amministrative inerenti il turismo a livello periferico non sia stato né breve né lineare, esso rappresenta uno dei settori in cui, proprio a livello locale si

sono prodotti alcuni modelli organizzativi innovativi – si pensi alla centralità del livello di intervento comunale nella disciplina dei sistemi turistici locali – che hanno impresso notevoli forze propulsive all'intero comparto.

Per questo motivo ci si chiede fino a che punto la costituzione di un nuovo apparato ministeriale assicuri le necessarie azioni flessibili per superare una crisi e quanto, in tempi di magri bilanci pubblici e di tagli ai Ministeri esistenti, un nuovo Ministero non significhi, invece, moltiplicare inutilmente le spese dello Stato. Per tale motivo se ne chiede la soppressione ed il trasferimento delle competenze al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente disegno di legge stabilisce, inoltre, di investire le risorse ricavate dalla soppressione dei Ministeri e predispone,

quindi, un piano di incentivi all'occupazione giovanile, attraverso la promozione di contratti di formazione lavoro e il sostegno alla cooperazione giovanile nel quadriennio 2011-2014.

Il modello cui ci si ispira per questo piano di rilancio è quello della legge 1° giugno 1977, n. 285, la cosiddetta «legge Anselmi», che garantì, in una stagione di grande difficoltà sociale a ridosso della crisi energetica del 1973/1974, un sostegno importante all'occupazione giovanile, facendosi carico di parte degli oneri sociali dovuti dall'imprenditore privato che accettasse di assumere i giovani, incentivando la cooperazione nei settori suscettibili di sviluppo e aprendo anche il settore pubblico al contributo lavorativo dei giovani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Suppressione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituito nell'attuale denominazione dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e riorganizzato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, è soppresso.

2. I compiti e le funzioni del Ministero di cui al comma 1 sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'utilizzazione del personale dipendente dal soppresso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

(Suppressione del Ministero del turismo)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

2. Le funzioni del Dipartimento di cui al comma 1 sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali. Dallo stesso Ministero può essere utilizzato il personale dipendente dal soppresso Dipartimento.

Art. 3.

(Promozione dell'occupazione giovanile)

1. Le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione dei Ministeri di cui agli articoli 1 e 2, sono impiegate, per gli anni dal 2011 al 2014, per il finanziamento di programmi, predisposti dalle amministrazioni dello Stato o dalle regioni, volti a:

a) promuovere l'occupazione giovanile nei settori agricolo, industriale, artigiano, commerciale e dei servizi, nonché dei beni culturali, in attività svolte da imprese, individuali o associate, da cooperative e loro consorzi ovvero da enti pubblici economici;

b) favorire l'accesso dei giovani alla cooperazione economica;

c) realizzare piani per la formazione professionale dei giovani, articolati per settori produttivi e livelli di professionalità, predisposti dalle regioni in base alle prospettive generali di sviluppo;

d) erogare agevolazioni di carattere contributivo in favore dei datori di lavoro per l'assunzione di giovani, mediante contratti di formazione, secondo graduatorie formate sulla base di liste speciali istituite presso i centri regionali per l'impiego.

2. Per la predisposizione dei programmi e dei piani regionali di cui al comma 1, ciascuna regione istituisce una commissione composta da rappresentanti della regione medesima, delle università statali aventi sede nel suo territorio e delle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da esse designati.

3. Con legge dello Stato sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei programmi previsti dal comma 1 e per la determinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma.

